



Comune di Paderno d'Adda

Provincia di Lecco

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
15	05-05-2020

OGGETTO:	COVID-19 – INDIVIDUAZIONE AREA PER RIAPERTURA DEL MERCATO COMUNALE SCOPERTO E NOMINA DEL "COVID MANAGER"
-----------------	--

IL SINDACO

In merito all'argomento in oggetto;

Visto il vigente Statuto;

Richiamando il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Premesso che presso il Comune di Paderno d'Adda si svolge, settimanalmente e nella giornata del giovedì, il mercato scoperto su suolo pubblico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", entrato in vigore dal 4 con validità sino al 17 Maggio, sostituendo le disposizioni normative del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020;

Vista l'Ordinanza Regionale n.528 dell'11 Aprile 2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 Marzo 2020, n. 19", che modifica i contenuti e proroga i termini di cui alle precedenti Ordinanze Regionali n.514 del 21 Marzo 2020, n.515 del 22 Marzo 2020, n.517 del 23 Marzo 2020, n.521 del 4 Aprile 2020, n.522 del 6 Aprile 2020;

Dato atto che successivamente il Presidente della Regione Lombardia, con Ordinanza n. 532 del 24.04.2020 ad oggetto "Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" avente validità fino al 3.5.2020, ha disposto che "Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari", purché siano osservate e fatte osservare varie misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", entrato in vigore dal 4 con validità sino al 17 Maggio, sostituendo le disposizioni normative del D.P.C.M. del 10 Aprile 2020;

Vista infine la nuova ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.04.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020n. 19" nella quale vengono indicate le ultime misure da applicarsi a cura dei Comuni per la riapertura dei mercati comunali scoperti;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 8 del 3-5-2020 con la quale si ordina "la ripresa del mercato comunale per il giorno 7 Maggio 2020 solo per la vendita di generi alimentari e nel rispetto delle norme di cui all'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 537 del 30 Aprile 2020, secondo le disposizioni di successivo e separato atto";

Ritenuto quindi con il presente atto di dover adottare tutte le misure di natura precauzionale indicate nell'ordinanza di Regione Lombardia e tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO l'articolo 50 del TUEL

DECRETA

· **Di definire la Piazza Colnaghi**, già adibita a mercato settimanale insieme a parte della Via Francesco Airoldi, **area idonea** per lo svolgimento in sicurezza del mercato relativo al settore alimentare, dalle ore 8 alle ore 12.30 del giovedì, **nella quale risulta possibile garantire le misure precauzionali di seguito indicate:**

1. **capienza massima di persone** contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa **non superiore al doppio del numero dei posteggi presenti** pari al massimo a numero otto e quindi **mai superiore a n. 16 persone;**
2. **distanziamento minimo di due metri e mezzo tra le attrezzature** di vendita dei singoli operatori di mercato;

3. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato e sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del **distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti**;

4. **limitazione** dell'area di mercato **con transenne, nastro bicolore** e altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;

5. **accesso** all'area di mercato **consentito ad un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

6. **rilevazione della temperatura corporea degli operatori commerciali e dei clienti**, prima del loro accesso all'area di mercato e inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

7. nel caso che, per eventuali ed imprevisti motivi, non fosse possibile procedere alla rilevazione della temperatura corporea dei clienti, all'interno dell'area recintata per lo svolgimento del mercato, il numero massimo di persone consentito **sarà ridotto a 12 persone** e dovrà essere acquisita dagli operatori commerciali apposita autocertificazione della temperatura corporea;

8. **obbligo di utilizzo da parte degli utenti di mascherina a copertura di naso e bocca**;

9. **presenza di non più di due operatori per ogni posteggio** con obbligo per i medesimi dell'**utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca e anche di guanti**;

10. **obbligo** per gli ambulanti, con autorizzazione per la vendita di frutta e verdura, **a mantenere la merce debitamente rialzata da terra di almeno 50 cm.** prevedendo anche misure **per non permettere agli utenti di sporgersi sul banco espositivo delle merci**, garantendo quindi debito distanziamento dai prodotti in vendita (ad esempio tramite delimitazione con nastro bicolore);

- **Di individuare nella persona del Geom. Panzeri Diego** dell'Ufficio Tecnico comunale **la figura del "Covid Manager"** per coordinare sul posto il personale addetto, con il supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle previste misure di prevenzione e sicurezza;

- **Di approvare l'allegato piano per la assegnazione temporanea dei posteggi** in Piazza Colnaghi redatto dall'Ufficio Commercio in base alla tipologia merceologica e alle dimensioni dei banchi.

Le disposizioni del presente Decreto avranno validità per i mercati del 7 e del 14 maggio 2020 e comunque fino alla loro necessaria revisione in vista della riapertura del mercato anche per il settore non alimentare.

Il Sindaco
Gianpaolo Torchio